

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
50	Appalti e lavori pubblici	22/04/2016	APPALTI, VERIFICHE CONTINUE SULLE RETRIBUZIONI (L.Caiazza)	2
50	Edilizia e immobiliare	22/04/2016	CONDONI EDILIZI, ARRETRATO RECORD (S.Fossati)	3
47	Edilizia e immobiliare	22/04/2016	MUTUI, ESPROPRI VELOCI SE CONCORDATI (A.Busani)	5
48	Edilizia e immobiliare	22/04/2016	SCONTO IRPEF DEL 20% ANCHE CON L'AFFITTO (L.De stefani)	7
6	Attualità: legge di stabilità	22/04/2016	DEF, MAGGIORANZA SPINGE SU PENSIONI, FISCO E SUD (M.rog.)	8
Testata: ITALIA OGGI				
40	Appalti e lavori pubblici	22/04/2016	NIENTE GARE FINO A UN MLN DI EURO	9
38	Appalti e lavori pubblici	22/04/2016	PROGETTI E LEGALI CON GARA GARA	10
38	Appalti e lavori pubblici	22/04/2016	MOLTIPLICATE LE TIPOLOGIE DI APPALTI	11
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
4	Cronache Ance	22/04/2016	CANTONE NON POTRA' INDAGARE SU GARE INFERIORI A 5 MILIONI LE FALLE NEL CODICE DEGLI APPALTI (S.Rizzo)	12
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	22/04/2016	NUOVO CODICE/2. L'AUTORITY ACCELERA SULLE LINEE GUIDA: BOZZA GIÀ QUESTA SETTIMANA	13
1	Appalti e lavori pubblici	22/04/2016	NUOVO CODICE, L'ANAC SUL CAOS BANDI: DAL 20 APRILE RISCHIO RICORSI PER GLI AVVISI IN CONTRASTO CON LA RIFORMA	14
Testata: EDILPORTALE.COM (WEB)				
	Cronache Ance	22/04/2016	CODICE APPALTI, ANCE: IL LIMITE DEL 30% AL SUBAPPALTO LIMITA LA CONCORRENZA	16
Testata: LA SICILIA - EDIZIONE ENNA				
26	Dal territorio	22/04/2016	PATTO DI STABILITA'	20

Il nuovo codice. La stazione appaltante chiamata a intervenire in caso di irregolarità nei pagamenti Appalti, verifiche continue sulle retribuzioni

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

■ È il **responsabile unico del procedimento** (Rup), come individuato dall'articolo 30 del **Dlgs 50/2016** (nuovo codice degli appalti) a intervenire nei confronti delle imprese affidatarie e/o subappaltatrici che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle retribuzioni periodiche dovute ai rispettivi lavoratori dipendenti.

La disposizione, contenuta nel comma 6 dell'articolo, è diretta a individuare fisicamente, nell'ambito della stazione appaltante, il soggetto che per legge è tenuto a intervenire, operando mediante il "potere sostitutivo", per regolarizzare tempestivamente le posizioni retributive degli esecutori dell'opera pubblica. La finalità insita in un intervento celere e certo è posta, del resto, anche nell'interesse della stessa amministrazione appaltante, che potrà pertan-

to svolgere un'azione risolutiva in caso di vertenze tra datori di lavoro e dipendenti.

Si tratta di situazioni conflittuali che non necessariamente devono essere denunciate dai lavoratori interessati, ma che possono essere individuate direttamente dal responsabile unico del procedimento, ovvero, secondo quanto previsto dall'articolo 101 del codice, tramite il direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (articolo 92 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dei direttori operativi e, ove previsti, degli ispettori di cantiere.

L'obiettivo del nuovo codice degli appalti appare chiaro: prevedere una verifica più incisiva e continua della regolarità nei pagamenti delle retribuzioni, in grado di "prevenire" eventuali situazioni di criticità (seppure in molti casi dovute proprio ai non puntuali pagamenti da parte della stessa stazione appaltante)

invece di lasciarla al caso, ovvero all'intervento della stazione committente in caso di eventuali sollecitazioni esterne, o alla scadenza delle "canoniche" fasi relative all'esecuzione dell'opera, del servizio o fornitura.

Del resto appare significativa la disposizione (articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 50/2016) in base alla quale vengono poste a carico del direttore dei lavori tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, nonché quelle relative alla verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti «in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti».

È evidente la facoltà che viene conferita al direttore dei lavori di chiedere in visione alle imprese esecutrici (affidatarie e subappaltatrici) le copie dei prospetti

paga che il datore di lavoro, in base all'articolo 1 della legge 4/1953, ha l'obbligo di consegnare a ciascun lavoratore all'atto del pagamento della retribuzione.

È un controllo che potrà essere anche sistematico, attraverso la nuova figura dell'ispettore di cantiere, che esercita la propria attività di verifica in un turno di lavoro.

La disposizione del codice degli appalti è senz'altro una misura deflattiva e più immediata rispetto all'articolo 1676 del codice civile.

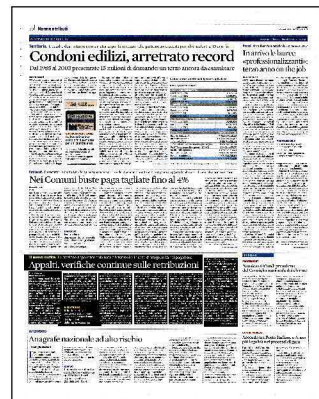
Quest'ultimo, infatti, chiama in causa in solido il committente solo per quanto dovuto all'appaltatore e solo a fronte dell'azione giudiziaria da parte dei lavoratori.

Inoltre, se l'esecutore dei lavori è già stato pagato dal committente, ma poi non ha corrisposto le retribuzioni ai dipendenti, la stazione appaltante non può essere chiamata a rispondere in solido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTROLLO

Il direttore dei lavori può chiedere di visionare le copie dei prospetti paga dei dipendenti delle imprese esecutrici



AUTONOMIE LOCALI E PA**Territorio.** Il quadro degli interventi in sanatoria: per le lentezze nella gestione sono aperte pratiche risalenti a 30 anni fa

Condoni edilizi, arretrato record

Dal 1985 al 2003 presentate 15 milioni di domande: un terzo ancora da esaminare**Saverio Fossati**

■ Diciott'anni, 15 milioni di scartafacci (molti inevasi da 30 anni) e 21 miliardi incassati a vario titolo da Stato ed enti locali. Un bilancio abbastanza clamoroso quello che il **Centro Studi Sogeea** ha anticipato al Sole 24 Ore e che viene presentato oggi, al convegno organizzato aprile presso la biblioteca del Senato (ore 10.30, sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva, 38).

Si tratta di un dossier in cui per la prima volta sono contenuti tutti i numeri sull'argomento: domande di condono edilizio presentate, istanze istruite e da evadere, introiti ancora da incassare. Il documento è stato redatto al termine di un lavoro durato un anno, reperendo i dati di tutti i capoluoghi di provincia, di tutti i Comuni con una popolazione superiore ai 20mila abitanti e di un **campione ponderato** e rappresentativo del 10% di quelli con popolazione inferiore.

La prima esperienza censita è quella del condono del 1985 (governo Craxi), che prende le mosse dalla legge 47/85. Meno di un decennio dopo, la legge

724/94, varata dal primo governo Berlusconi riaprì i termini del condono edilizio, permettendo di sanare gli abusi, anche se con alcune significative limitazioni volumetriche, commessi fino al 31 dicembre 1993.

**QUOTIDIANO ENTI LOCALI**

Sulla tredicesima calcolo in due mosse per chi cambia ente

- Un articolo di **Arturo Bianco** sulle regole per la tredicesima nel pubblico impiego

- Un articolo di **Marco Allegretti** sull'equilibrio di bilancio

www.quotidianientilocali.ile24ore.com

Ma non era finita: nel biennio successivo si contano oltre una dozzina di decreti contenenti semplici riferimenti, richiami o norme al condono edilizio: nessuno, come ricorda il rapporto Sogeea, viene convertito in legge e, di conseguenza, decadono tutti. Deve intervenire la Consulta per far cessare queste mini proroghe (trascinando quindi tutte nel nulla) con la sentenza 360/96.

Altri nove anni ed ecco un nuovo governo Berlusconi con il terzo ed ultimo condono edilizio in Italia: con la conversione in legge del Dl 269/2003 si sanano gli abusi commessi entro il 31 marzo 2004.

I risultati, puntualmente segnalati dal Cresme e da Legambiente, sono noti: la fungaia abusiva cresce a dismisura, incoraggiata, più che dal ripetersi periodico dei condoni (che sembra essersi interrotto) dall'assoluta mancanza di controlli in molte plaghe d'Italia. Solo la crisi potrebbe aver ridotto le velleità costruttive di chi vuole allargarsi o costruirsi la villetta in bella posizione. ù

In ogni caso (e questo fu il principale motore politico dei condoni del 1994 e del 2003) i

condoni sono serviti all'erario statale e a quelli degli enti locali, come dimostrano le elaborazioni di Sogeea nella tabella qui a fianco: un business da 21 miliardi in diciott'anni, quasi tutto a spese del paesaggio. Gli abusi minori, quelli interni o che cambiavano di poco la sagoma di edifici già esistenti, erano, infatti, quelli meno redditizi.

Quanto ai ritardi nell'elaborazione delle domande, se è vero che a Roma (per tutti i tre condoni) sono state presentate quasi 600mila domande e Milano 138mila, di fatto l'andamento delle pratiche arretrate è diversificato: 213mila a Roma e 25mila a Milano. Fiumicino, con 20mila arretrati, è l'unico Comune non capoluogo a entrare nelle prime dieci posizioni. Mentre Ferrara ha esaurito tutte le 30mila pratiche presentate dai suoi cittadini. Il grosso dell'arretrato, però, come era già emerso dai dati parziali elaborati in passato anche dal Sole 24 Ore, è sempre la madre di tutti i condoni, quello del 1985, che raccoglie il 70% del totale con 3,5 milioni di pratiche inevase su 5,3 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

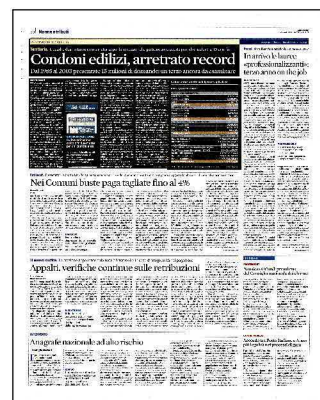
La lunga storia delle indulgenze sugli abusi

Il riepilogo dei dati nazionali

LE PRATICHE PRESENTATE...	
Condono del 1985	11.118.261
Condono del 1994	2.609.976
Condono del 2003	1.703.470
Totale 1985-2003	15.431.707
... QUELLE ISTRUITE...	
Condono del 1985	7.573.435
Condono del 1994	1.601.982
Condono del 2003	861.209
Totale 1985-2003	10.036.626
... E QUELLE ANCORA DA COMPLETARE	
Condono del 1985	3.545.524
Condono del 1994	1.007.044
Condono del 2003	840.148
Totale 1985-2003	5.392.716
GLI INCASSI	IMPORTI IN EURO
Da oneri concessori	6.732.483.160,28
Da oblazione totale	10.249.576.463,62
di cui allo Stato	5.124.788.231,81
di cui ai Comuni ai sensi della legge 326/03	5.124.788.231,81
Da 10% oblazione alle Regioni L. 326/03	159.628.050,70
Da diritti di segreteria	1.402.573.621,34
Da diritti di istruttoria	2.049.915.292,72
Per danno ambientale	1.078.902.785,64
Incasso stimato totale	21.673.079.374,30

Nota: elaborazioni su dati dei Comuni maggiori e stime sui minori

Fonte: Sogea



Tutela dei crediti. Le procedure snellite valgono per i contratti che contengono la clausola che permette la nuova procedura

Mutui, espropri veloci se concordati

Per la banca resta possibile la risoluzione con pignoramento dopo sette rate saltate

Angelo Busani

Una metodologia più efficiente per soddisfare i **crediti delle banche** in caso di inadempimento dei soggetti finanziati: è uno dei principali obiettivi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, varato martedì dal Consiglio dei ministri.

L'innovazione fondamentale è che banca e mutuatario potranno convenire (con clausola espressa nel contratto di mutuo) che, in caso di mancato pagamento di un importo equivalente a 18 rate mensili, il debito si estingue col trasferimento alla banca dell'immobile ipotecato o dei proventi derivanti dalla sua vendita del bene (fermo restando che, se il prezzo di vendita è maggiore del debito, l'eccedenza va in ogni caso assegnata al mutuatario).

È evidentemente una norma finalizzata a snellire e abbreviare le

procedure per la banca verso il cliente inadempiente, senza lunghe e complesse procedure esecutive giudiziali, riducendo il rischio della banca e i costi di esecuzione. È dunque una semplificazione che dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito, migliorando inoltre le condizioni per i debitori.

Più in generale, la nuova norma si inserisce a pieno titolo nell'attuale dibattito sulla soluzione del problema delle sofferenze banca-

rie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito.

Sotto il profilo operativo, per far funzionare questa nuova modalità occorre che banca e cliente si accordino espressamente per permettere la nuova procedura (in mancanza di questa clausola, non si può far luogo all'esdebitazione del debitore con trasferimento alla banca dell'immobile

oggetto di ipoteca e sua successiva vendita), nel presupposto comunque che:

- la banca finanziatrice non può imporre al consumatore oneri (derivanti dall'inadempimento) superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso;

- la clausola non può essere pattuita in caso di mutuo stipulato in surrogazione di uno precedente;

- la banca finanziatrice non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola che permette l'esdebitazione del mutuatario per effetto del trasferimento alla banca dell'immobile oggetto di ipoteca e sua successiva vendita;

- se il contratto di mutuo contiene la clausola in questione, il cliente ha diritto di farsi assistere da un suo consulente per valutare la convenienza della clausola.

Sia che il contratto contenga la clausola di esdebitazione sia che non la contenga, resta la prima

protezione, che per legge esisteva già prima delle nuove regole: se il mutuatario si rende inadempiente per almeno sette volte, la banca può dichiarare il mutuo risolto per inadempimento e chiamarlo al rientro per decadenza dal beneficio del termine. Se poi il mutuatario non estingue il debito, non resta che il "normale" procedimento di espropriazione: pignoramento e vendita forzata del bene oggetto di ipoteca.

Se invece la banca abbia tollerato l'inadempimento e così il debito maturato diventa pari ad almeno 18 rate mensili, scatta il meccanismo di esdebitazione, se era stato convenuto nella clausola inserita nel contratto di mutuo: può essere convenuto che la banca faccia proprio l'immobile oggetto di ipoteca o che essa (avendone ricevuto mandato dal cliente) venda l'immobile "in danno" del cliente e faccia proprio il ricavato, fino a compensazione del credito, riversando l'eccedenza al mutuatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione



Sul Sole di ieri

Subito dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, avvenuta l'altro ieri, Il Sole 24 Ore ha pubblicato i primi articoli sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva europea sui mutui. Il testo della norma non è stato ancora ufficializzato

Le principali novità



ALLA FIRMA

Durante la fase di stipula del mutuo, sono previste condizioni favorevoli per il consumatore. Innanzitutto, non ci sarà alcuna penale che scatterà in caso di estinzione anticipata. In Italia la penale era stata abolita nel 2007 e la nuova direttiva europea lascia agli Stati membri la facoltà di introdurla. Per il resto, il momento della stipula ha un'importanza particolare, perché segnerà il "confine" tra le vecchie regole e quelle nuove: queste ultime, infatti, non saranno retroattive e quindi si potranno applicare esclusivamente ai contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore.



ASSISTENZA

Uno dei punti più incerti nella versione finale delle nuove regole portata all'approvazione del Consiglio dei ministri riguardava l'obbligo per il consumatore di farsi assistere da un consulente per valutare la convenienza di far inserire nel contratto di mutuo la clausola di inadempimento (secondo cui le banche possono vendere l'immobile senza passare da un provvedimento del giudice se il cliente non paga almeno 18 rate). L'introduzione dell'obbligo era stata chiesta dalle commissioni parlamentari al Governo, ma l'assistenza è rimasta una mera facoltà per il cliente.



GARANZIE

Nei contratti dei consumatori che vi faranno inserire la clausola di inadempimento, ci saranno due garanzie: l'estinzione dell'intero debito anche se il ricavato della cessione diretta dell'immobile da parte della banca fosse insufficiente e, nel caso contrario in cui il valore di realizzo ecceda il debito, diritto di ricevere l'eccedenza dal finanziatore. La Banca d'Italia dovrà poi emanare disposizioni attuative tenendo particolare conto - oltre che dell'esigenza di prevedere obblighi informativi improntati alla correttezza da parte del finanziatore - dei consumatori che si trovano in situazioni di debolezza o in stato di bisogno.



PATTO COMMISSORIO

Il fatto che sarà consentito alle banche mettere direttamente in vendita gli immobili di chi ha stipulato mutui con loro ed è inadempiente su un numero cospicuo di rate non implica che nel Codice civile sia stato abolito il divieto di patto commissorio. Esso è vietato dall'articolo 2744 del Codice civile e tale resterà anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Per questo, sarà sempre nullo l'accordo in base al quale le parti convengono che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore».



Acquisto con locazione. La soglia di otto anni può comprendere le proroghe

Sconto Irpef del 20% anche con l'affitto «4+4»

Luca De Stefani

Via libera ai contratti di locazione a canone libero di durata di 4 anni, con tacito rinnovo di altri 4 anni, ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione per otto anni a canoni bassi. In una risposta fornita ieri dall'agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, infatti, è stato chiarito che il requisito della destinazione alla «locazione per almeno otto anni» può essere rispettato con qualsiasi tipo di contratto di locazione, «ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti».

Destinazione a locazione

La norma agevolativa prevede che l'unità immobiliare acquistata, ristrutturata o costruita sia «destinata» alla «locazione per almeno otto anni». Questo vincolo si considera rispettato, se il contratto ha tale periodo per esplicito accordo delle parti, sia se la legge prevede una proroga di diritto almeno fino a otto anni. Già nella circolare 3/E/2016 è stata considerata rispettato questo requisito per un contratto a canone concordato con una durata iniziale di sei anni, considerando che il rinnovo tacito di due anni. Quindi, dovrebbero essere esclusi i contratti a canone concordato con la classica durata minima iniziale di tre anni, con proroga di due anni. Nella risposta di ieri, l'Agenzia ha confermato che rispetta il vincolo della destinazione alla locazione per otto anni, anche un contratto a canone libero 4+4, fermo restando il livello di canone moderato previsto dalla norma.

La questione «soggettività»

L'agenzia delle Entrate ha precisato anche che la deduzione in

argomento è riconosciuta «a prescindere dal soggetto cedente l'unità immobiliare».

Sono state così corrette le errate condizioni contenute nelle istruzioni di Unico PF e del 730, relativi al 2014, e della prima versione definitiva dei modelli relativi al 2015, approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2016, per il 730 2016, e con il provvedimento del 29

IL CHIARIMENTO

La possibilità di acquistare da soggetti diversi dalle imprese vale anche dal 13 settembre all'11 novembre 2014

gennaio 2016, per Unico PF 2016. In queste istruzioni, infatti, si imponeva che l'acquisto dell'abitazione dovesse essere effettuato solo presso «imprese di costruzione» o «cooperative edilizie» ovvero che la ristrutturazione dovesse essere effettuata solo da «imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie».

In realtà, la legge di conversione della norma che aveva introdotto questo bonus aveva eliminato questi due vincoli legati al soggetto cedente o a quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione (come segnalato nel Sole 24 Ore del 13 maggio, del 7 ottobre 2015 e del 26 febbraio 2016).

Conseguentemente, con i provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 31 marzo 2016 sono state corrette le istruzioni dei modelli 730 2016 e Unico PF 2016, eliminando queste due condizioni.

Nella risposta pubblicata ieri, quindi, l'agenzia delle Entrate ha precisato che «neanche il Dm attuativo dell'8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l'unità immobiliare» (e si ritiene anche dal soggetto che ha eseguito i lavori di ristrutturazione).

Considerato il tenore delle istruzioni e del Dm, anche se la risposta delle Entrate non lo dice esplicitamente, si può ritenere che l'apertura a favore del contribuente valga anche per gli acquisti e le ristrutturazioni effettuate dal 13 settembre 2014 all'11 novembre 2014 (periodo precedente la conversione in legge, in cui era rimasto in vigore il testo originario, più restrittivo, del Dl).

Il Sole **24 ORE.com**



QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO Decise a maggioranza le transazioni su spese necessarie

Sul Quotidiano del Condominio tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore con le notizie per amministratori, legali, e imprese. Nell'edizione online di oggi l'articolo in esclusiva di **Cesare Trapuzzano** sulle delibere sulle transazioni approvate a maggioranza in assemblea.

www.quotidianodelcondominio.it/sole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In Parlamento. Via libera della commissione Bilancio della Camera - Il 27 maggio testo in Aula per il sì a risoluzioni e slittamento al 2019 del «pareggio» - Ok con osservazioni di Regioni e Comuni

Def, maggioranza spinge su pensioni, fisco e Sud

ROMA

■ Flessibilità in uscita per le pensioni ma compatibilmente con lo stato dei conti pubblici, riduzione della tasse per famiglie e imprese, Sud e spinta agli investimenti, a partire da quelli locali. Sono questi i cardini delle risoluzioni al Def che la maggioranza sta cominciando a mettere a punto in vista del voto del 27 maggio in Parlamento quando dovrà essere dato l'ok anche allo slittamento al 2019 del pareggio di bilancio. A fissare questa agenda per la Camera è stata ieri la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Mentre ieri l'Istat ha pubblicato la notifica dell'indebitamento netto e del debito 2015 previsto dal Trattato di Maastricht confermando i due saldi rispettivamente al 2,6% e al 132,7%.

I testi con cui il Parlamento nel dare il via libera al Def inviterà il Governo a recepire le sue sollecitazioni

terra conto anche delle osservazioni espresse in questi giorni nei pareri delle singole commissioni di Camera e Senato. Ieri, in particolare, è arrivato il «sì» della commissione Bilancio di Montecitorio e per martedì è atteso quello dell'omologa commissione di Palazzo Madama che ieri non ha terminato l'esame del Documento di economia e finanza. «C'è stato un costruttivo e proficuo confronto tra maggioranza e opposizione», ha evidenziato il presidente della Bilancio della Camera, Francesco Boccia.

Disco verde anche dalla commissione Finanze di Montecitorio, con il presidente Maurizio Bernardo che ha sottolineato «l'esigenza di perseguire con decisione l'obiettivo della revisione delle agevolazioni fiscali (tax expenditures)» e di «portare a compimento la revisione dei valori catastali». La commissione ha

anche accolto con favore l'intenzione del governo di proseguire nell'azione di alleggerimento fiscale per famiglie e imprese.

Nessuna indicazione invece sull'eventualità di ridurre, o posticipare, il previsto taglio dell'Ires nel 2017 per le imprese (già inglobato nei tendenziali di finanza pubblica) per dare priorità a interventi fiscali sulla famiglia, come la riduzione dell'Irpef. A parlarne è stato il viceministro dell'Economia e leader di Scelta civica, Enrico Zanetti: «Se nel dibattito dei prossimi mesi dovesse emergere l'opportunità di invertire l'ordine intervenendo prima sull'Irpef per noi va bene. L'importante è che poi si torni sulle imprese».

Un via libera al Def con osservazioni è arrivato dalle commissioni Lavoro di Montecitorio e Sanità del Senato. Nel primo caso è stato toccato anche uno dei temi caldi del momento: le pensioni. Per la Lavoro della Camera la flessibilità in uscita dovrà trovare attuazione con la prossima Stabilità. Dovranno poi essere attuati correttivi anche su ricongiunzioni onerose e lavori usuranti e dovrà essere definita «una misura nazionale contro la povertà». La commissione Sanità di Palazzo Madama ha invece puntato la sua lente sul rapporto spesa sanitaria-Pil nel 2019 (6,5%) considerato tale da prefigurare «una situazione di particolare sofferenza».

Un ok ma con diverse osservazioni è arrivato anche dalla Conferenza unificata (Regioni, Comuni e Province). Gli enti territoriali insistono per utilizzare gli extra-deficit per gli investimenti. «Complessivamente il quadro è di condivisione dell'impianto generale», ha commentato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta.

M.Rog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE E DEFICIT

Il viceministro Zanetti: bene ipotesi taglio Irpef nel 2017 ma poi pensare a imprese. L'Istat certifica: deficit - Pil 2015 al 2,6%



Nella riforma del codice dei contratti pubblicata in G.U. le imprese possono iscrivere riserve

Niente gare fino a un mln di €

Lavori in house vietati ai concessionari autostradali

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Stabilizzata l'anticipazione prezzi del 20% per le imprese; libertà di iscrizione di riserve senza il tetto del 15%; facoltà di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale; soppressione della gestione diretta per i concessionari autostradali; procedura negoziata fino a un milione di euro per i lavori. Sono queste alcune delle ultime novità introdotte nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alcune anche molto delicate come nel caso della disciplina dei concessionari autostradali (per i quali è stata tolta all'ultimo la norma che ammetteva la gestione diretta di lavori, forniture e servizi, peraltro già concordata con il ministero delle infrastrutture e sindacati).

In diversi casi il testo finale, con modifiche last minute, si è discostato dalle indicazioni contenute nei pareri parlamentari: l'obbligo di applicare il decreto para-

metri (143/2013) per definire la base d'asta nelle procedure di servizi di ingegneria è diventato una facoltà; non è stata seguita la linea concorrenziale negli affidamenti sotto la soglia europea (contenuta nei pareri) e si è lasciata la possibilità di affidare gli appalti di lavori da 150 mila euro fino a 1 milione con procedura negoziata senza bando e invito ad almeno dieci imprese; l'anticipazione del prezzo contrattuale del 20% diventa misura stabile (fino ad oggi era sempre prevista a tempo e rinnovata con decreto legge ogni anno).

La novità più rilevante riguarda invece la possibilità per le imprese di iscrivere riserve: nella versione uscita dal consiglio dei ministri che approvò in via preliminare lo schema di decreto era causa di risoluzione del contratto l'iscrizione di riserve per un importo superiore al 15% del totale dei lavori. Nel testo in Gazzetta Ufficiale questa norma è scomparsa.

Molta attenzione va comunque prestata alla disciplina della fase di ag-

giudicazione dei contratti che, semplificando, prevede l'utilizzo quasi esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) sotto il profilo qualità-prezzo: per i lavori quando il contratto supera il milione di euro, per le forniture e i servizi con caratteristiche di elevata ripetitività di importo sotto soglia Ue, ma con l'eccezione dei servizi di ingegneria per i quali è obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa sopra i 40 mila euro.

Due i problemi principali che si possono intravedere: se non si affida sulla base del solo prezzo e se la regola è quella di affidare i lavori con l'Oepv (in cui si mixano criteri qualitativi e quantitativi) sulla base di un progetto esecutivo (peraltro anche validato in sede di verifica del progetto), quali potranno essere gli elementi qualitativi oggetto di offerta e quali potranno essere le parti del progetto esecutivo da variare in sede di offerta? È probabile che con le varianti richieste in sede di offerta si tenterà di aggirare il vincolo della «sta-

bilità e certezza» del progetto esecutivo.

Ma soprattutto c'è un serio problema di gestione delle gare: sopra la soglia del milione di euro per i lavori il numero delle offerte presentate potrebbe superare le diverse decine e arrivare anche oltre 100: in questi casi le stazioni appaltanti dovranno necessariamente trovare sistemi di selezione degli offerenti per cui la strada principe sarà quella della procedura ristretta, con short list definite in base a criteri che dovranno essere oggettivi e sindacabili dal giudice. Stesso discorso, pena l'impossibilità di gestire offerte da valutare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche per le gare di progettazione e per quelle di forniture e altri servizi. Prevista, infine, l'esclusione automatica per il prezzo più basso come facoltà per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea (5,2 milioni per i lavori e 209 mila per forniture e servizi) ma con almeno dieci offerte ritenute ammissibili.

— © Riproduzione riservata —



CODICE APPALTI/ Il dlgs 50 richiede sempre un confronto selettivo

Progetti e legali con gara

Illegittimi gli affidamenti diretti fiduciari

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Occorre sempre una gara anche informale per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei servizi legali.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (dlgs n. 50/2016), il quale fissa una soglia fino a 40.000 euro a base d'asta entro la quale è ammesso l'affidamento diretto, in molti (a partire dagli ordini professionali) hanno tratto la conclusione che rientrino in gioco gli affidamenti fiduciari.

Se così fosse, il codice si porrebbe in contrasto clamoroso con tutti i principi di salvaguardia della concorrenza e di trasparenza mutuati direttamente dai Trattati Ue e regolati in maniera molto chiara dalla Direttiva 2014/24/Ue, recepita dal codice.

L'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, in effetti prevede che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono da considerare «esclusi» in parte dall'ambito di appli-

cazione del codice e per essi è possibile procedere «mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta».

In primo luogo, è da osservare che poiché l'affidamento diretto deve essere «adeguatamente motivato», non è ammesso l'intuitu personae, istituto basato solo sull'elemento della fiducia, connesso a valutazioni tutte e solo personali e, come tale, impossibile da motivare.

Ma, la norma citata non può essere letta senza coordinarla con le restanti altre del codice. La prima da tenere in considerazione è l'articolo 4, che detta i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi. Ai sensi di questa disposizione «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza

energetica».

Tutti principi che impediscono di considerare legittimo l'affidamento in via diretta fiduciaria e che richiedono sempre un confronto selettivo, pubblico e trasparente, sulla base di almeno un avviso di manifestazione di interesse o l'invito ad alcuni professionisti a formulare un'offerta, così da poter selezionare uno tra quelli chiamati in causa. Il che fornisce gli elementi per la motivazione dell'affidamento diretto.

I servizi legali sono espressamente previsti dall'articolo 17, lettera d), numeri da 1) a 5), tra i quali si contempla in maniera esplicita tanto la «rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato» in giudizio, quanto la «consulenza legale fornita in preparazione di» un giudizio (anche arbitrale) o «qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento» giurisdizionale. Non c'è dubbio che si tratti, dunque, di appalti veri e propri. Il fatto che siano «esclusi» dal

campo di applicazione del codice non significa, ovviamente, che ne siano fuori. Si tratta di «appalti esclusi» come lo sono, per esempio, i servizi sociali, nel senso che si applicano solo i principi o singole specifiche norme del codice. Ai servizi legali si applicano comunque solo le disposizioni di principio indicate dall'articolo 4 del codice, in modo ovviamente sempre più rigoroso man mano che il valore del contratto con l'avvocato aumenti.

Lo stesso vale per gli incarichi di progettazione, che non sono servizi esclusi, ma fanno parte di regimi di appalto particolare, disciplinati dal Titolo VI del codice. Nella soglia tra i 40.000 euro e 100.000 euro è espressamente imposto di attivare quanto meno una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

© Riproduzione riservata



NUOVE SOGLIE

Moltiplicate le tipologie di appalti

Si moltiplicano le tipologie degli appalti, ai fini della definizione delle procedure di affidamento e dell'applicazione delle norme.

Che il nuovo codice dei contratti non abbia propriamente semplificato procedure e quadro normativo, lo comprova la complessissima ridefinizione delle soglie e tipologie di appalti.

Gli appalti saranno innanzitutto distinti per soglie. Non vi sarà più la bipartizione tra soglia comunitaria e nazionale, perché le fasce saranno molte di più e maggiormente complesse.

Una prima fascia è prevista per lavori, servizi tecnici, forniture e servizi di importo fino a 39.999 euro. Entro questo limite, sono possibili affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di concorrenzialità.

Vi è una seconda fascia nella quale è consentita la procedura negoziata mediante inviti ad almeno cinque imprese, selezionate con indagini di mercato o da elenchi di operatori economici. Essa va da 40.000 a 149.999 euro per i lavori; da 40.000 a 99.999 euro per i servizi tecnici di progettazione; da 40.000 a 208.999 per servizi e forniture.

Una terza fascia richiede procedure selettive più aperte. Va da 150.000 a 999.999 euro per i lavori, e qui si consente una procedura negoziata estesa ad almeno dieci operatori (con possibilità del criterio del massimo ribasso). Va da 100.000 a 208.999 euro per i servizi di progettazione, con gara mediante procedura aperta o ristretta. Va da 209.000 a 749.999 euro, solo per servizi sociali e per servizi e forniture elencati dall'allegato IX: entro questa fascia, sarà possibile la procedura negoziata tra cinque operatori, o anche utilizzare le procedure aperte o ristrette.

Vi è una quarta fascia, specifica solo per lavori, compresa tra 1.000.000 e 5.224.999 euro, entro la quale agire mediante procedure aperte o ristrette.

Vi è, infine, la soglia comunitaria, che parte da 5.255.000 euro per lavori, 209.000 euro per servizi tecnici e di progettazione, 209.000 euro per forniture e servizi non compresi nell'allegato IX, 750.000 euro per servizi sociali e servizi e forniture contemplati nell'allegato IX.



L'analisi

di Sergio Rizzo

Cantone non potrà indagare su gare inferiori a 5 milioni

Le falle nel codice degli appalti

«Il massimo ribasso è morto, viva il massimo ribasso!». Avrebbero potuto annunciare così, venerdì scorso, il nuovo codice degli appalti. Una riforma che avrebbe dovuto rendere più agevole e trasparente la strada delle opere pubbliche, e soprattutto stroncare la corruzione. Dove invece non mancano sorprese: nella migliore tradizione di una politica per cui il confine fra gli interessi della collettività e quelli delle lobby è sempre impalpabile.

I pilastri della rivoluzione dovevano essere solidi e qualificanti. Due, sopra tutti. Il primo: la fine della regola del massimo ribasso. Si tratta del meccanismo per cui le gare vengono assegnate a chi offre il prezzo minore, salvo poi consentire all'impresa di recuperare con lauti interessi grazie a varianti sempre generosamente concesse da compiacenti stazioni appaltanti. Ragion per cui è considerato uno dei principali incubatori della corruzione.

Ecco allora la promessa: non più gare aggiudicate al prezzo minore bensì con la va-

lutazione dell'offerta più vantaggiosa sotto vari aspetti. Una rivoluzione epocale capace di mettere in ginocchio un sistema collaudato da decenni. E i gruppi di pressione si sono subito messi all'opera. Il braccio di ferro sulla soglia minima dell'importo da cui partire per applicare il nuovo metodo si è rivelato inevitabile, non appena la bozza del codice degli appalti scritta dal governo in base alla legge delega è sbarcato in Parlamento per il parere. Non soltanto con le imprese e i burocrati degli uffici legislativi, ma pure con le Regioni guidate dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e con l'Anci di Piero Fassino: entrambi esponenti del Partito democratico.

In quindici mesi i due relatori (Stefano Esposito e Raffaella Mariani, entrambi del Pd) hanno cercato di sanare le magagne ed eliminare le pillole avvelenate. Si erano guadagnati anche l'approvazione del presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, il quale considerava il parere

parlamentare un ottimo risultato. Avevano proposto 150 mila euro come soglia oltre la quale il massimo ribasso doveva essere bandito. E non era stato facile. L'Ance, l'associazione dei costruttori edili presieduta da Claudio De Albertis, chiedeva, all'unisono con la Conferenza Stato-Regioni, di alzare il tetto a due milioni e mezzo. Sia pure con l'esclusione automatica delle cosiddette «offerte anomale».

Per i due relatori è finita con una mezza Caporetto. Il testo finale varato dal Consiglio dei ministri venerdì 16 aprile non ha tenuto in alcun conto su questo punto, uno dei più delicati, il parere delle Camere. E non ha avuto successo neppure la mediazione del ministero delle Infrastrutture, che puntava su una soglia di 500 mila euro. Dunque il massimo ribasso, in una forma di fatto identica, sopravviverà pure con il nuovo codice per le gare fino a un milione di euro. Che sono l'81 per cento del totale.

Il secondo pilastro era il coinvolgimento dell'Anticorruzione. La scelta dei commis-

sari di gara sarebbe stata affidata a Cantone, che li avrebbe sorteggiati da un apposito elenco. Questo per evitare qualunque rischio insito nella nomina delle commissioni aggiudicatrici da parte delle amministrazioni locali. Le quali non hanno fatto salti di gioia all'idea di perdere tutto quel potere. E hanno lavorato in profondità. Con successo.

Così i commissari dell'Anac avranno voce in capitolo solo a partire da gare di importo superiore a 5,2 milioni. Il che equivale a dire che il 95 per cento degli appalti verrà assegnato esattamente come prima. L'argomentazione che ha convinto il governo? Regioni e Comuni sostenevano che con i commissari Anac si spendeva troppo: evidentemente scorrendo che oggi la corruzione fa lievitare del 40 per cento il costo delle opere pubbliche in Italia. Lo dice una stima del fu governo di Mario Monti. E Renzi, che ha definito il nuovo codice «una riforma strutturale con regole semplici e meno astruse che chiude le strade alla corruzione», se la ricorda?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

150

mila euro

La soglia iniziale oltre cui il massimo ribasso avrebbe dovuto essere bandito

81%

La percentuale di gare d'appalto che hanno una consistenza complessiva inferiore al milione di euro

Chi è

● Napoletano, 52 anni, in magistratura dal 1991 ma in aspettativa dal marzo 2014, Raffaele Cantone è stato nominato dal premier, Matteo Renzi. Presiede l'Autorità nazionale anticorruzione

I controlli

I commissari dell'Anac avranno voce in capitolo solo sul 5% delle commesse



22 Apr 2016

Nuovo codice/2. l'Authority accelera sulle linee guida: bozza già questa settimana

Mauro Salerno

L'Anac accelera sulle linee guida di attuazione del codice. Uno sprint che risulterebbe fondamentale per arginare le falle create dalla scelta di fare entrare in vigore senza scivoli le nuove regole, ma che non è stata dettata da questa necessità. La commissione guidata dal consigliere con delega agli appalti Michele Corradino ha infatti lavorato al provvedimento in parallelo alle ultime fasi di approvazione del Dlgs 50/2016 per arrivare il prima possibile a definire un testo capace di fare da bussola per il mercato.

Uno schema è già pronto e potrebbe essere varato dal Consiglio dell'Autorità già questa settimana. La novità di maggior rilievo è l'impostazione data al provvedimento. Nulla a che vedere con l'apparato monstre fatto di 359 articoli (e svariati allegati) del Dpr 207/2010 in vigore ancora per poco. Le linee guida non saranno organizzate secondo articoli e commi, ma sulla base di capitoli, seguendo la logica di un manuale, un vademecum per le imprese e le amministrazioni. Il modello, insomma, è quello, discorsivo, seguito dalle ultime deliberazioni dell'Autorità, nel tentativo alla massima comprensibilità. Inoltre, altra novità, ogni "capitolo" sarà concluso con una sintesi delle misure più rilevanti: una sorta di massima capace di orientare da subito gli operatori e i funzionari delle amministrazioni.

Le linee guida non saranno immediatamente operative. L'iter prevede infatti una consultazione pubblica prima di arrivare al testo definitivo. Una volta approvate dal Consiglio dell'Authority presieduta da Raffaele Cantone le linee guida saranno pubblicate sul sito dell'Anac e aperte ai commenti, come ogni altra determinazione dell'organo di vigilanza. Non solo. Insieme alla consultazione sul sito partirà un breve ciclo di audizioni per ascoltare i rilievi delle associazioni di categoria più rappresentative (da Confindustria ai costruttori dell'Ance fino alle organizzazioni delle piccole e medie imprese). Oltre alle associazioni andranno poi anche sentite le commissioni parlamentari competenti per materie.

L'ultimo passaggio è l'adozione del provvedimento da parte del ministero delle Infrastrutture. Uno step che l'ultima versione del nuovo codice ha reso meno scontato di quanto si era pensato finora. Rispetto alla legge delega, dove si faceva riferimento a linee guida «proposte dall'Anac e approvate con decreto da Ministro delle Infrastrutture», il Dlgs 50/2016 stabilisce che il ministro «può approvare» il vademecum messo a punto dall'Autorità. Una sfumatura di carattere magari semplicemente formale, ma che forse serve a sottolineare che a Porta Pia intendono esaminare con una lente più grande del previsto le linee guida varate dall'Authority.

22 Apr 2016

Nuovo Codice, l'Anac sul caos bandi: dal 20 aprile rischio ricorsi per gli avvisi in contrasto con la riforma

Giuseppe Latour

«Non ci sono dubbi interpretativi, la norma è molto chiara: l'entrata in vigore del Codice è immediata e i bandi pubblicati dopo il 19 aprile devono rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016».

È questa l'indicazione che arriva direttamente dall'Anac in una conversazione riservata con «Edilizia e Territorio». In altre parole, il problema dell'entrata in vigore troppo brusca c'è ed era prevedibile che in fase di prima attuazione delle nuove norme potesse nascere qualche difficoltà. Per le amministrazioni, però, non ci saranno scappatoie, perché i bandi pubblicati fuori tempo massimo sono tutti a rischio impugnativa. Per aiutare le stazioni appaltanti, comunque, potrebbe arrivare un atto interpretativo dell'Anticorruzione, sollecitato anche dal ministero delle Infrastrutture. Ma non subito. Prima sarà necessario osservare le reazioni del mercato e capire quali sono i reali problemi applicativi.

Anche l'Anticorruzione ha osservato, nelle prime ore di entrata in vigore del Codice, la fase di disorientamento degli operatori: qualche amministrazione ha provato fino all'ultimo a pubblicare bandi, per restare protetta dall'ombrello delle vecchie regole. Qualcuno, però, è arrivato in ritardo. I casi più frequenti sono quelli di appalti integrati e di gare al massimo ribasso sopra il milione di euro, entrambi ormai vietati. Al di là delle pubblicazioni ufficiali, però, c'è un elemento che è chiaramente palpabile chiacchierando con qualche Pa: tra i responsabili degli uffici gare domina una totale incertezza. Per qualcuno la tagliola è scattata, per altri ci sono ancora margini di manovra, seppure molto ristretti.

L'Anac, anche se non si è pronunciata formalmente, ha una risposta a questi dubbi: «I bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge devono rispettare il Codice». Il conto è semplice. In base all'articolo 220 il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, il 19 aprile. L'articolo 216 spiega che il Codice si applica a bandi e avvisi che siano stati pubblicati "successivamente alla data della sua entrata in vigore". In pratica, dal 20 aprile in poi il testo andrà rispettato. Le gare che si pongono in contrasto con il Dlgs n. 50/2016 sono facilmente impugnabili. Per questo, l'indicazione dell'Autorità è di andare sul sicuro: in caso di dubbi, meglio evitare di portare avanti la procedura. La scelta più opportuna è cancellare tutto e ripubblicare.

L'unica deroga è immaginabile nei casi individuati dall'articolo 216: si tratta di quelle ipotesi di norme del vecchio sistema che sopravvivono ancora per qualche settimana, in attesa di decreti attuativi e delle linee guida Anac. Anche se questa è sostanzialmente un'ipotesi solo teorica, perché

l'articolo 216 riguarda soprattutto le fasi successive alla gara. Detto questo, comunque, l'Anac potrebbe affrontare in maniera più diffusa la questione in un documento da pubblicare nei prossimi giorni. Il ministero delle Infrastrutture ha fatto una richiesta specifica in questo senso. Anche se l'idea di Raffaele Cantone è, per adesso, analizzare la situazione del mercato, soprattutto attraverso le cosiddette "vigilanze collaborative", quei casi di collaborazione stretta con alcune stazioni appaltanti. Se le segnalazioni si dovessero moltiplicare e alcuni problemi dovessero risultare evidenti, arriverà un intervento esplicito. Altrimenti, si aspetterà che le cose si mettano in ordine da sole.



Comprende revisione
UNI/11300 e UNI 10349
Nuovo input grafico
con vista 3D



AutoCAD Revit LT Suite
Il BIM a piccoli passi!



Notizie e Servizi

Prodotti

Tecnici e Imprese

Normativa

Forum

Bim&Cad

Tour 2016



NORMATIVA
Codice Appalti, i progettisti
alle prese con le nuove
regole



RISPARMIO ENERGETICO
Fondo Kyoto per le scuole: il
Bando oggi in Gazzetta



RISPARMIO ENERGETICO
Scuole, presentata la 'Guida
all'efficienza energetica' di
ItaliaSicura ed Enea

NORMATIVA

Codice appalti, **Ance**: 'il limite del 30% al subappalto limita la concorrenza'

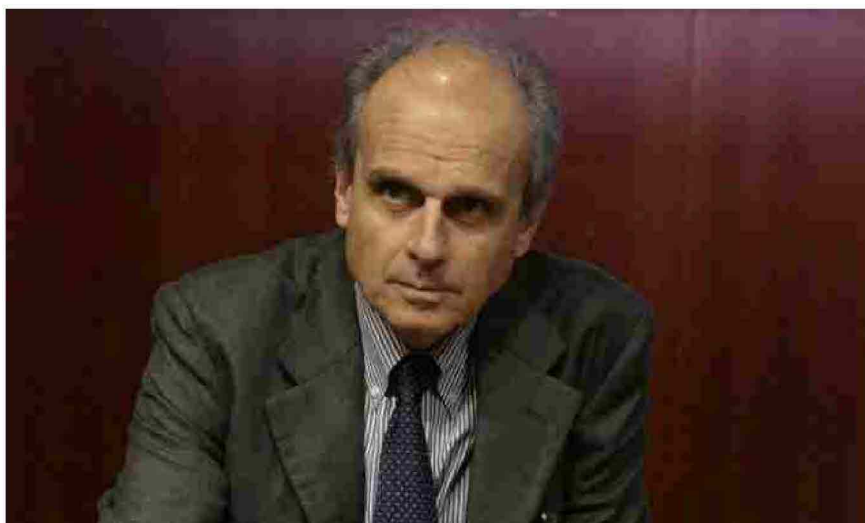
di Paola Mammarella

22/04/2016

0 Commenti

Il Presidente De Albertis a Edilportale: 'no al tetto di un milione di euro per il massimo ribasso; bene i criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese'

0 1 0
f Consiglia Tweet 8+ 1 Commenti



22/04/2016 – "Il limite del 30% al subappalto riduce artificiosamente il numero degli offerenti e limita la partecipazione delle imprese alle gare". Lo ha affermato il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili



Le più lette



NORMATIVA
Nuovo Codice Appalti,
approvato il testo
definitivo
15/04/2016



PROFESSIONE
Regime fiscale forfetario:
dalle Entrate una Guida
per i professionisti
06/04/2016



NORMATIVA
Campania, sanatoria per i
lavori eseguiti senza
permesso ma conformi
al Piano Casa
13/04/2016

(ANCE), **Claudio De Albertis**, durante un'intervista rilasciata a Edilportale.

Quello del tetto al subappalto è uno dei punti di critica principale che l'ANCE ha sollevato sul **Codice Appalti** appena entrato in vigore. Bocciati anche il limite a un milione di euro per il criterio di aggiudicazione col massimo ribasso e le critiche dei sindacati sulle concessioni, mentre è stata espressa soddisfazione sui criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese.

Limiti al subappalto e mercato non trasparente

“Col tetto del 30% al subappalto - ha affermato **Claudio De Albertis** - si limita artificiosamente il numero degli offerenti e si rende **più complessa la partecipazione** alle gare”.

In base al Codice, l'impresa partecipante in caso di aggiudicazione deve **eseguire in proprio il 70%** delle lavorazioni e può subappaltare solo una quota pari al 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori. Questo significa che solo alcune imprese hanno i requisiti per svolgere autonomamente i lavori e che molte altre da sole non possono presentare delle offerte per partecipare alle gare.

“Nella pratica, quindi - ha evidenziato - le imprese sono **obbligate a costituire Ati** orizzontali o verticali, con effetti non particolarmente virtuosi”. D'altro canto, ha sottolineato il presidente De Albertis, “la liberalizzazione del subappalto esiste in tutti i Paesi. Poi è stato introdotto il limite producendo un effetto non trasparente sul mercato e la concorrenza”.

Ricordiamo che, prima dell'entrata in vigore del Codice, Consiglio di Stato, Anac e imprese hanno sottolineato i **rischi della totale deregulation** del subappalto e ottenuto l'introduzione della soglia di riferimento.

Appalti sotto soglia e massimo ribasso fino a 2,5 milioni di euro

Il presidente **Claudio De Albertis** ha criticato la procedura di individuazione delle **commissioni giudicatrici** che, per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie rimane a discrezione della Stazione Appaltante, “mentre noi pensiamo che sia meglio che i commissari vengano scelti dall'Anac”.

“Pur essendo consapevoli di aver lottato contro il **massimo ribasso** - ha spiegato il presidente De Albertis - siamo preoccupati che con questo sistema non vengano messe in gara le opere. Tutto questo in un periodo in cui, nei primi tre mesi dell'anno si è registrato un nuovo calo delle gare ed è necessario far ripartire l'infrastrutturazione del Paese”.

Per sbloccare la situazione - ha aggiunto De Albertis - avevamo proposto che



RESTAURO
Beni culturali, entro il 30 aprile il concorso per 500 professionisti
14/04/2016



RISPARMIO ENERGETICO
Prestazioni energetiche edifici, pubblicate nuove parti della UNI/TS 11300
01/04/2016



URBANISTICA
Periferie degradate: ecco il bando da 500 milioni di euro
08/04/2016



NORMATIVA
Appalti, nuovo Codice in vigore entro una settimana
12/04/2016



NORMATIVA
Il nuovo Codice Appalti presto in vigore. Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese
19/04/2016



Le più commentate



RISPARMIO ENERGETICO
Il CNI agli ingegneri: 'chiedete un compenso adeguato per redigere gli APE'
21/03/2016



PROFESSIONE
Ingegneri: ripristinare le tariffe minime e aumentare le agevolazioni fiscali
08/03/2016



PROFESSIONE
Donne ingegnere: più istruite ma meno pagate degli uomini
29/02/2016



NORMATIVA
POS obbligatorio, ma mancano ancora le multe
02/02/2016

l'importo sotto cui usare il massimo ribasso, con un sistema antiturbativa e l'esclusione automatica delle offerte anomale, fosse **2,5 milioni di euro**".

"In alternativa – ha concluso il presidente **ANCE** – la soglia dei 2,5 milioni si poteva usare fino all'adozione di un vero **sistema di qualificazione** delle Stazioni Appaltanti e delle imprese". Sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle imprese **L'Ance** si è detta invece soddisfatta dalla scelta di utilizzare i criteri reputazionali e un sistema di controlli a cura dell'Anac.

Concessioni

Sulla polemica che sta vedendo contrapposti Governo e società concessionarie, il presidente De Albertis ha affermato di voler invitare i sindacati a ricordarsi che nelle direttive europee sugli appalti è scritto che se una concessionaria vince una concessione senza gara poi **non può affidare lavori in house**.

Il Codice Appalti approvato prevede che nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l'80% dei lavori sia affidato con gara e il 20% possa andare alle società in house. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell'anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sfioramento del limite per due anni consecutivi, l'impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto.

Sul tema, però, l'intesa sembra lontana. I sindacati **Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil** hanno indetto per mercoledì 27 aprile lo sciopero delle società in house delle concessionarie. Il motivo della protesta è il mancato recepimento



FINANZIAMENTI

Professionisti e PMI: ecco la Guida con tutti gli incentivi Mise

23/03/2016



AMBIENTE

Il Lazio approva il Piano Territoriale Paesistico Regionale

23/03/2016



NORMATIVA

Subappalto, Raffaele Cantone: 'evitare la totale deregulation'

22/03/2016



PROFESSIONE

Compensi dei professionisti, Zambrano: 'parametri anche per gli incarichi privati'

31/03/2016

Il software che usi ti sta un po' stretto? Non disperare!

Per TE, incentivi rottamazione per passare ai software Blumatica

dell'[accordo siglato a fine marzo](#) all'interno del Codice Appalti.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata

Norme correlate



Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)

Approfondimenti

- [Nuovo Codice Appalti Pubblici](#)

Notizie correlate

NORMATIVA Nuovo Codice Appalti, anche il Consiglio di Stato chiede limiti al subappalto

05/04/2016

NORMATIVA Concessioni autostradali, trovato l'accordo sui lavori da affidare con gara o in house

29/03/2016

NORMATIVA Subappalto, Raffaele Cantone: 'evitare la totale deregulation'

22/03/2016

edilportale

TOUR 2016

Ristrutturare la Casa e
riqualificare il patrimonio
edilizio esistente



In collaborazione con:



Mapelastic Turbo
Impermeabilizzante oltre i limiti della stagionalità



Partecipa alla discussione (0 commenti)

Utilizza il mio account Facebook

Non hai un account Facebook? Clicca qui

Altre Notizie

PATTO DI STABILITÀ

Appello dell'Ance ai Comuni

I comuni devono decidere, entro il 30 aprile, come sfruttare i nuovi margini finanziari aperti dalla riforma investendo nel territorio e pagando le imprese. «Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016 - dichiara Vincenzo Pirrone, presidente di Ance Enna - offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, mette fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio». «Dopo anni di battaglie e denunce - prosegue Pirrone - sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida».

